

# Statuto

---

**Schweizerische Kynologische Gesellschaft SKG**  
**Société Cynologique Suisse SCS**  
**Società Cinologica Svizzera SCS**

**Geschäftsstelle / Secrétariat / Ufficio**

Casella postale  
Thalstrasse 49  
4710 Balsthal

 031 306 62 62  031 306 62 60

**E-Mail** [skg@skg.ch](mailto:skg@skg.ch) / [info@skg.ch](mailto:info@skg.ch)  
**Homepage** [www.skg.ch](http://www.skg.ch)

## INDICE

Pagina

### I. Nome, sede e scopo

Art. 1	Nome e sede	5
Art. 2	Scopo	5
Art. 3	Mezzi per raggiungere gli scopi	5/6

### II. Struttura della SCS

#### A Sezioni

Art. 4	Organizzazione	6
Art. 5	Sezioni, club di razza, sezioni locali, altre associazioni cinologiche	6/7
Art. 6	Riconoscimento, requisiti, procedure	7
Art. 7	Sanzioni, sospensione	7/8
Art. 8	Scioglimento	8
Art. 9	Ricorsi	8

#### B Gruppi di Lavoro

Art. 10	Disposizioni generali, scopo, finanziamento, adesione, organi, conferenza dei delegati, composizione, delibere di voto, compiti, obbligo di approvazione	8-10
Art. 11	Disciplina dedicata ai cani d'utilità e di sport	10
Art. 12	Agility, mobility, obedience	10
Art. 13	Disciplina sui cani da caccia, quote sociali	10/11

#### C Circoli di Lavoro

Art. 14	Disposizioni generali, scopo, finanziamento, organizzazione e organi	11
Art. 15	Circolo di lavoro «Allevamento, comportamento, protezione degli animali», Comitato	11
Art. 16	Circolo di lavoro «Regioni», Comitato	11/12

#### D Associazioni speciali

Art. 17	Associazioni speciali, scopo	12
---------	------------------------------	----

### III. Adesione

Art. 18	Soci della SCS, sostenitori	12
Art. 19	Diritti e doveri	12
Art. 20	Soci delle sezioni, sanzioni, radiazione, espulsione	12/13

<b>INDICE</b>		<b>Pagina</b>
Art. 21	Membri onorari, onorificenza per merito, veterani	13
Art. 22	Quote annue	14
<b>IV. Responsabilità</b>		
Art. 23	Responsabilità	14
<b>V. Organizzazione</b>		
Art. 24	Organi	14
<b>Assemblea dei Delegati (AD)</b>		
Art. 25	Composizione	14
Art. 26	Termine di convocazione, convocazione, schede di voto	15
Art. 27	AD straordinaria	15
Art. 28	Competenze	15/16
Art. 29	Proposte	16
Art. 30	Votazione	16
Art. 31	Procedure	17
<b>Comitato Centrale (CC)</b>		
Art. 32	Composizione	17
Art. 33	Attività	17/18
Art. 34	Riunioni	18
Art. 35	Decisioni	18
Art. 36	Affidamento di compiti e attività	19
Art. 37	Amministrazione, regolamento organizzativo	19
<b>Collegio dei Revisori</b>		
Art. 38	Compiti, nomina	19
<b>Tribunale societario</b>		
Art. 39	Scopo, competenza, sede, composizione, nomina, procedure	19/20
<b>VI. Disciplina delle esposizioni</b>		
Art. 40	Regolamento delle esposizioni	20
Art. 41	Formazione dei giudici	20
Art. 42	Giudici d'esposizione	20
Art. 43	Lista dei giudici	20

<b>INDICE</b>		<b>Pagina</b>
Art. 44	Radiazione	20/21
Art. 45	Giudici a latere	21
 <b>VII. Anagrafe canina svizzera (ACS)</b>		
Art. 46	ACS	21
 <b>VIII. Pubblicazioni ufficiali</b>		
Art. 47	Pubblicazioni ufficiali, obbligo minimo di sottoscrizione di abbonamenti, abbonamenti obbligatori	21
 <b>IX. Contabilità</b>		
Art. 48	Competenza	22
Art. 49	Gestione contabile	22
Art. 50	Esercizio	22
 <b>X. Modifiche dello Statuto</b>		
Art. 51	Modifiche dello Statuto	22
 <b>XI. Scioglimento</b>		
Art. 52	Scioglimento	22
 <b>XII. Disposizioni transitorie e finali</b>		
Art. 53	Adeguamento statutario delle sezioni	23
Art. 54	Entrata in vigore	23

## I. Nome, sede e scopo

### Nome e sede

#### Art. 1

La denominazione „Schweizerische Kynologische Gesellschaft SKG“ – „Société cynologique suisse SCS“ „Società cinologica svizzera SCS“ indica una società ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS), la quale è registrata nel registro di commercio.

Ha sede presso i propri uffici.

### Scopo

#### Art. 2

La SCS, in qualità di organizzazione federale, tutela gli interessi cinologici in Svizzera e li rappresenta nei confronti delle autorità e delle organizzazioni cinologiche estere. È membro della Fédération Cynologique Internationale (FCI).

Il suo compito consiste in primo luogo nella promozione del cane di razza e nella diffusione di informazioni e conoscenze ai propri soci e a terzi in merito alla natura del cane ed al suo rapporto con l'uomo, nonché al suo allevamento e tenuta, alla sua educazione e formazione sulla base di conoscenze scientifiche, sportive ed etiche e in osservanza dei principi legati all'attenzione verso l'animale, nonché dei principi contenuti nell'Ordinanza sulla Protezione degli animali. L'associazione ha anche interessi cinologici che non riguardano il cane di razza.

*La SCS si impegna per uno sport sano, pulito, rispettoso, corretto e di successo con i cani. Esemplifica, assieme ai suoi organi e ai suoi membri, questi valori agendo e comunicando con rispetto e trasparenza. La SCS riconosce l'attuale "Carta etica" dello sport svizzero e ne diffonde i principi ai suoi membri.*

*La SCS, le sue organizzazioni affiliate dirette e indirette e i loro membri sono soggetti allo Statuto sul doping e allo Statuto in materia di etica di Swiss Olympic, che riconoscono e rispettano. Le presunte violazioni dello Statuto sul doping o dello Statuto in materia di etica saranno esaminate da Swiss Sport Integrity e giudicate e sanzionate dalla Fondazione del Tribunale sportivo svizzero. Le*

*decisioni della Fondazione del Tribunale Sportivo Svizzero possono essere impugnate presso il Tribunal Arbitral du Sport (TAS) di Losanna entro 21 giorni dal ricevimento della decisione motivata, ad esclusione dei tribunali statali.*

**Mezzi per raggiungere gli scopi**

**Art. 3**

La SCS persegue i suddetti scopi in particolare tramite:

1. la predisposizione di linee guida per la allevamento dei cani di razza in collaborazione con i club di razza e l'esecuzione di controlli sul rispetto di dette linee guida;
2. la tenuta di un registro delle razze per tutte le razze di cani;
3. la definizione delle caratteristiche di razza delle razze canine svizzere in collaborazione con i club di razza competenti e la comunicazione delle caratteristiche di razza di tutte le razze riconosciute dalla FCI;
4. l'emanazione dei principi per l'educazione e la formazione dei cani;
5. la formazione dei giudici in vista di esposizioni, concorsi, competizioni e valutazioni di comportamento;
6. l'esecuzione di esposizioni canine, di concorsi, competizioni e altri eventi cinofili;
7. il supporto della FONDAZIONE ALBERT HEIM e la promozione di indagini scientifiche nell'ambito della cinologia;
8. la costituzione di fondazioni;
9. le pubblicazioni;
10. la fornitura di servizi per gli organi della SCS, per le sezioni e i loro soci;
11. la collaborazione con le organizzazioni cinologiche nazionali ed estere, nonché la stipula di contratti o accordi con le stesse;
12. la collaborazione con le autorità in contesti cinofili;
13. la configurazione e la gestione di un database degli associati.

## II. Struttura della SCS

### A Sezioni

<b>Organizzazione</b>	<p><b>Art. 4</b> La SCS è composta da sezioni organizzate in società indipendenti ai sensi dell'art. 60 e segg. del CCS, in base alle disposizioni definite nel presente Statuto.</p> <p>Le sezioni sono vincolate allo Statuto, ai regolamenti e alle direttive della SCS.</p>
<b>Sezioni</b>	<p><b>Art. 5</b> Le sezioni della SCS comprendono i club di razza, le sezioni locali e le altre associazioni cinologiche riconosciute.</p>
<b>Club di razza</b>	<p>I club di razza sono società (denominate club di razza) che si occupano di determinate razze canine. Essi promuovono l'allevamento, l'educazione e la formazione delle razze da essi seguite. Il loro ambito di azione comprende tutta la Svizzera.</p> <p>Ciascun club è responsabile di una sola razza, ma è ammessa l'unione di più razze in un unico club di razza.</p> <p>In determinati casi, il Comitato Centrale della SCS (CC) può assegnare una razza a un altro club oppure a un club di razza ancora da riconoscere.</p>
<b>Sezioni locali</b>	<p>Le sezioni locali comprendono le società locali o regionali (denominate sezioni locali). Non rientrano in questa definizione i gruppi locali o regionali dei club di razza.</p> <p>Il CC ha la facoltà di riconoscere ulteriori sezioni locali nell'ambito di una sezione locale esistente oppure con riferimento a parte di detto ambito, se questo può servire a promuovere l'attività cinologica.</p>
<b>Altre associazioni cinologiche</b>	<p>Il CC ha la facoltà di riconoscere come sezioni altre associazioni cinologiche.</p>

<b>Riconoscimento Requisiti</b>	<b>Art. 6</b> Per essere riconosciute, le sezioni devono contare almeno 30 soci e avere sede in Svizzera o nel Liechtenstein.
<b>Procedure</b>	<p>Il riconoscimento di una sezione della SCS avviene tramite il CC. Le disposizioni contenute negli statuti delle sezioni non possono in alcun modo contraddire quanto previsto dallo Statuto della SCS. Dette disposizioni, nonché le successive modifiche, devono essere sottoposte al CC ed entrano in vigore in seguito all'approvazione da parte di quest'ultimo.</p> <p>La decisione riguardante l'ammissione di una nuova sezione viene resa nota tramite le pubblicazioni ufficiali della SCS con indicazione dei nomi e degli indirizzi dei membri del Comitato.</p>
<b>Sanzioni</b>	<b>Art. 7</b> Se una sezione non adempie ai propri obblighi nei confronti della SCS, il CC può richiedere la convocazione di un'assemblea generale o di un'Assemblea dei Delegati della sezione oppure, in caso di diniego da parte del Comitato della sezione, può convocarla direttamente. Il CC ha la facoltà di esporre le proprie ragioni in assemblea e di presentare proposte. <p>Se queste misure non sortiscono effetto e la sezione continua a mantenere un comportamento scorretto, detta sezione potrà essere espulsa dalla SCS su iniziativa del CC.</p>
<b>Sospensione</b>	Le sezioni impossibilitate a costituire il proprio Comitato in maniera conforme a Statuto possono essere temporaneamente sospese dal CC. Il CC deve adottare le misure necessarie per procedere alla sospensione.
<b>Scioglimento</b>	<b>Art. 8</b> Se a tre anni dalla decisione di sospensione da parte del CC il Comitato della sezione non è ancora stato costituito, si procederà allo scioglimento della sezione. Il CC potrà parimenti sciogliere le sezioni il cui numero di soci è costantemente inferiore a trenta.

In caso di scioglimento di una sezione in base al presente art. 8, l'eventuale patrimonio non può essere devoluto a scopi diversi da quelli originariamente previsti e non può in alcun caso essere distribuito tra i soci, ma viene ricondotto alla SCS.

**Ricorsi**

**Art. 9**  
Contro le decisioni del CC ex artt. 5, 6, 7 e 8, le sezioni e le altre associazioni cinologiche facenti parte della SCS e interessate dalla decisione possono, entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione, presentare ricorso al Tribunale societario.

## **B Gruppi di Lavoro**

**Disposizioni generali**

**Art. 10**  
Le sezioni possono unirsi in Gruppi di Lavoro secondo le disposizioni che seguono. I compiti e competenze di tali Gruppi di Lavoro vengono rispettivamente disciplinati in regolamenti interni, applicando le seguenti disposizioni.

**Scopo**  
In generale, un Gruppo di Lavoro promuove l'educazione dei cani e la formazione dei conduttori cinofili e si impegna per l'esecuzione di concorsi ed eventi sportivi. Esso prende in considerazione il molteplice utilizzo dei cani nei servizi per l'uomo, rispettando contemporaneamente i principi previsti dalla normativa sulla protezione degli animali. Il Gruppo di Lavoro ha il compito di elaborare i relativi regolamenti e le disposizioni relative ai concorsi.

**Finanziamento**  
I Gruppi di Lavoro traggono i propri mezzi finanziari dalla cassa centrale della SCS in base a un bilancio preventivo da presentare annualmente.

**Adesione**  
Ad un Gruppo di Lavoro partecipano le sezioni che desiderano essere attive nei settori del Gruppo di Lavoro e che ad esso aderiscono. I singoli dettagli vengono disciplinati nel regolamento interno.

**Organi**  
Gli organi di un Gruppo di Lavoro sono:  
- la conferenza dei delegati,  
- la commissione tecnica in qualità di Comitato.

<b>Conferenza dei delegati</b>	La conferenza dei delegati è l'organo supremo all'interno di un Gruppo di Lavoro.
<b>Composizione</b>	<p>La conferenza dei delegati è costituita dai delegati delle sezioni partecipanti. Ciascuna sezione partecipante ha diritto a nominare un delegato ogni 50 soci. Ciascuna sezione ha tuttavia diritto ad almeno un delegato.</p> <p>La conferenza dei delegati si riunisce almeno tre volte l'anno.</p>
<b>Decisioni di voto</b>	Ogni partecipante alla conferenza dei delegati con diritto di voto ha un voto. La conferenza dei delegati decide a maggioranza semplice. Per le nomine, al primo turno decide la maggioranza assoluta, al secondo turno la maggioranza relativa. In caso di parità decide il Presidente, in caso di parità per le nomine, decide la sorte. L'astensione dal voto vale come mancata partecipazione dalla votazione.
<b>Compiti</b>	La conferenza dei delegati ha i seguenti compiti: <ol style="list-style-type: none"><li>1. elezione della commissione tecnica in qualità di Comitato;</li><li>2. emanazione del regolamento interno, che nell'ambito del presente Statuto definisce la struttura e l'organizzazione del Gruppo di Lavoro, in particolare lo svolgimento della conferenza dei delegati nonché i diritti e i doveri della commissione tecnica;</li><li>3. emanazione di regolamenti, disposizioni relative ai concorsi e ulteriori disposizioni.</li></ol>
<b>Obbligo di approvazione</b>	Il regolamento interno emanato dalla conferenza dei delegati e gli altri regolamenti e disposizioni relativi ai concorsi devono essere approvati dal CC.
<b>Disciplina dedicata ai cani d'utilità e di sport</b>	<p><b>Art. 11</b></p> <p>Al Gruppo di Lavoro rivolto alla disciplina dedicata ai cani d'utilità e di sport appartengono quelle sezioni che formano i cani d'utilità e di sport e che organizzano concorsi ed eventi sportivi.</p> <p>Il termine <b>«disciplina dedicata ai cani di sport»</b> comporta la formazione dei conduttori cinofili e dei cani in tutte le specialità contemplate dalle disposizioni sui concorsi nazionali ed internazionali,</p>

compresi i concorsi e gli eventi sportivi.  
Il termine **«disciplina dedicata ai cani d'utilità»** si fonda sulla disciplina dedicata ai cani di sport e comporta la formazione e la formazione continua dei conduttori cinofili e dei cani con riferimento all'ambito di utilizzo dell'animale, per esempio in polizia, nell'esercito, in dogana, nel salvataggio, ecc.

**Agility, mobility, obedience**

**Art. 12**

Al Gruppo di Lavoro «agility, mobility e obedience» appartengono quelle sezioni che sono attive nella formazione in settori cinofili come l'agility, la mobility e l'obedience e che organizzano concorsi ed eventi sportivi.

**Disciplina dedicata ai cani da caccia**

**Art. 13**

Quale società autonoma, il Gruppo di Lavoro rivolto alla disciplina dei cani da caccia è un'associazione speciale ex art. 17 del presente Statuto. Le disposizioni di cui all'art. 10 non sono ad essa applicabili.

**Quote**

Il Gruppo di Lavoro rivolto alla disciplina dei cani da caccia riceve dalla SCS un indennizzo definito contrattualmente per i compiti ad esso conferiti.

**C Circoli di lavoro**

**Disposizioni generali**

**Art. 14**

Le sezioni possono svolgere determinati compiti in maniera professionale attraverso Circoli di lavoro, secondo le disposizioni di seguito indicate. In applicazione delle seguenti disposizioni, i compiti e le competenze vengono definiti in singoli regolamenti interni, che il CC dovrà approvare.

**Scopo**

Un Circolo di lavoro promuove i compiti ad esso affidati tramite un Comitato permanente.

**Finanziamento**

I Circoli di lavoro traggono i propri mezzi finanziari dalla cassa centrale della SCS, in base a un bilancio preventivo da presentare annualmente.

**Organizzazione e organi**

Un Circolo di lavoro è costituito da un collegio di esperti del settore di pertinenza del circolo stesso.

<b>Circolo di lavoro «Allevamento, comportamento, protezione dell'animale»</b>	<b>Art. 15</b> Al Circolo di lavoro «Allevamento, comportamento, protezione dell'animale» appartengono tutte le sezioni della SCS che si occupano dell'allevamento dei cani, in particolare tutti i club di razza.
<b>Comitato</b>	Il Comitato del Circolo di lavoro «Allevamento, comportamento, protezione dell'animale» è composto da sette membri. Il Presidente del Comitato è un membro del CC, che viene eletto in carica dall'AD della SCS per la sua funzione. Gli altri sei membri vengono nominati dal CC in base alle proposte provenienti dai club di razza. I singoli dettagli sono normati dal regolamento interno del Circolo di lavoro «Allevamento, comportamento, protezione dell'animale».
<b>Circolo di lavoro «Regioni»</b>	<b>Art. 16</b> Tutte le associazioni speciali della SCS ex art. 17 possono far parte del Circolo di lavoro «Regioni». Ciascuna sezione è libera, senza limitazioni di sorta, di scegliere a quale associazione regionale aderire.
<b>Comitato</b>	Il Comitato del Circolo di lavoro «regioni» è costituito dal Presidente e da due ulteriori membri. L'elezione spetta alla conferenza dei presidenti delle associazioni regionali. Il Presidente del Circolo di lavoro «regioni» è nominato d'ufficio in quanto membro del CC della SCS.
<b>D Associazioni speciali</b>	
<b>Associazioni speciali / Scopo</b>	<b>Art. 17</b> Le sezioni possono inoltre unirsi in associazioni speciali ai sensi dell'art. 60 e ss. del CCS per lo svolgimento di particolari compiti cinologici.  L'atto costitutivo e lo Statuto sono sottoposti all'approvazione del CC.  Le associazioni speciali possono ammettere organizzazioni esterne alla SCS, le cui finalità siano compatibili con le proprie.

### III. Adesione

<b>Adesione alla SCS</b>	<b>Art. 18</b> I soci sono le sezioni, le associazioni speciali e i soci onorari della SCS.
<b>Sostenitori</b>	I sostenitori sono persone fisiche e giuridiche che sostengono finanziariamente la SCS. Il CC definisce le quote sociali minime. I sostenitori possono prendere parte all'AD della SCS senza diritto di voto. Le persone giuridiche possono farsi rappresentare da un delegato.
<b>Diritti e doveri</b>	<b>Art. 19</b> I diritti e i doveri delle sezioni di cui al presente Statuto devono essere riportati negli statuti delle sezioni con identica formulazione.
<b>Soci delle sezioni</b>	<b>Art. 20</b> Nel contesto dei propri statuti, le sezioni regolamentano l'ammissione, le dimissioni, la radiazione e l'espulsione dei propri soci, fatte salve le seguenti limitazioni.
<b>Sanzioni</b>	Ciascuna sezione delibera sull'espulsione o la radiazione di soci dalla sezione in conformità al proprio Statuto. L'espulsione prevede il consenso di due terzi degli aventi diritto al voto presenti all'assemblea generale o all'Assemblea dei Delegati. Il socio espulso ha diritto a presentare ricorso presso il Tribunale societario entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.
<b>Radiazione</b>	La radiazione produce effetto solo nei confronti della sezione.
<b>Espulsione</b>	L'espulsione produce le ulteriori seguenti sanzioni da parte della SCS: <ul style="list-style-type: none"><li>- l'interdizione dalla partecipazione a concorsi o altri eventi della SCS;</li><li>- il blocco dell'ACS;</li><li>- la cancellazione di una denominazione protetta dell'allevamento;</li><li>- il socio espulso viene eventualmente cancellato dalla lista dei giudici e degli aspiranti giudice.</li></ul> La sezione è tenuta a comunicare per iscritto al

CC la decisione di espulsione. L'espulsione passata in giudicato sarà resa pubblica dalla sezione attraverso le pubblicazioni ufficiali della SCS.

**Soci onorari**

**Art. 21**  
Le persone che si sono distinte per particolari meriti in relazione alla SCS possono essere nominate soci onorari. La nomina è approvata dall'Assemblea dei Delegati su richiesta del CC.

**Onorificenza per merito**

Le persone che hanno ottenuto riconoscimenti importati in ambito cinologico vengono premiate dal CC in occasione dell'Assemblea dei Delegati con l'onorificenza per merito (targa e certificato).

Proposte di nomina a socio onorario o di conferimento dell'onorificenza per merito devono pervenire al CC entro il 31 dicembre di ogni anno.

**Veterani**

Persone che per una durata ininterrotta di 25 anni hanno fatto parte di una sezione della società SCS vengono, su proposta di una sezione, nominate veterane dalla SCS e ricevono il distintivo da veterano. Questo è consegnato dalla sezione in nome della SCS.

**Quote annue**

**Art. 22**  
Le quote sociali annue che le sezioni devono alla SCS vengono definite dall'AD per il secondo anno successivo. La base di calcolo è il numero dei soci contribuenti al 1 gennaio di ogni anno.  
I veterani della SCS e i soci onorari che hanno acquisito tale status prima del 26 aprile 2016 sono esonerati dall'obbligo di contribuzione alla SCS. Contemporaneamente, le sezioni comunicano alla SCS il numero totale dei propri soci.

Le sezioni ricevono annualmente un rendiconto degli importi da esse dovuti. Alle sezioni possono essere richiesti pagamenti in acconto.

## **IV. Responsabilità**

**Responsabilità**

**Art. 23**  
Gli impegni finanziari della SCS sono unicamente garantiti dai fondi sociali. La responsabilità personale dei soci è esclusa.

## V. Organizzazione

<b>Organi</b>	<p><b>Art. 24</b></p> <p>Gli organi della SCS sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) l'Assemblea dei Delegati (AD);</li><li>b) il Comitato Centrale (CC);</li><li>c) i Gruppi di Lavoro</li><li>d) i Circoli di lavoro</li><li>e) il Collegio dei Revisori;</li><li>f) il Tribunale societario.</li></ul>
<b>Composizione</b>	<p><b>Art. 25</b></p> <p>L'AD è l'organo supremo della SCS. Hanno diritto di voto i soci onorari e i delegati delle sezioni. La scelta dei delegati spetta alle sezioni. Le sezioni hanno diritto a nominare un delegato ogni 50 soci. Ciascuna sezione ha tuttavia diritto ad almeno un delegato. Un delegato può rappresentare una sola sezione. Ciascuna associazione speciale ex art. 17 ha diritto ad un delegato.</p>
<b>Termine di convocazione</b>	<p><b>Art. 26</b></p> <p>L'assemblea ordinaria dei delegati deve essere convocata al massimo entro la fine di giugno di ogni anno.</p>
<b>Convocazione</b>	<p>I soci onorari, le sezioni e le associazioni speciali ex art. 17 ricevono dal rispettivo Presidente la convocazione contenente la lista delle trattande per ogni AD ordinaria e straordinaria, la quale deve essere notificata dal CC, unitamente alla necessaria documentazione, almeno tre settimane prima dell'AD. La convocazione e i documenti possono essere trasmessi per via elettronica. Luogo, data e lista delle trattande dell'AD debbono essere resi pubblici attraverso le pubblicazioni ufficiali della SCS.</p> <p>Ciascuna AD convocata a norma di Statuto è valida.</p>

Previa partecipazione ai costi da parte della SCS, l'organizzazione di un'AD può essere affidata ad una sezione.

**Schede di votazione**

Il diritto di voto viene esercitato tramite schede di votazione.

**AD straordinaria**

**Art. 27**

L'AD straordinaria deve essere organizzata in seguito a decisione del CC oppure dal CC su richiesta di almeno un quinto delle sezioni. L'AD deve avere luogo entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.

**Competenze**

**Art. 28**

All'AD compete la gestione delle seguenti attività:

- a) approvazione del verbale dell'ultima AD;
- b) approvazione dei rapporti annui del Presidente della SCS, dei Gruppi di Lavoro, dei Circoli di lavoro e della redazione delle pubblicazioni ufficiali della SCS;
- c) approvazione dei conti annui e del rapporto del Collegio dei Revisori, scarico al CC;
- d) approvazione del bilancio preventivo per l'anno corrente;
- e) definizione della tassa sociale delle sezioni per l'anno dopo il successivo;
- f) nomine:
  1. del Presidente della SCS
  2. del responsabile della gestione finanziaria,
  3. del Presidente del Circolo di lavoro «Allevamento, comportamento, protezione dell'animale»,
  4. degli altri membri del CC,
  5. del Collegio dei Revisori,
  6. del Presidente e degli altri membri del Tribunale societario;
- g) emanazione di un regolamento quadro vincolante per tutti i club di razza sull'allevamento dei cani, di un regolamento relativo al Tribunale societario nonché di un regolamento relativo alla disciplina delle esposizioni;
- h) modifica dello Statuto;

- i) decisioni concernenti proposte del CC e delle sezioni;
- k) incarichi al CC;
- l) nomina dei soci onorari;
- m) decisioni sullo scioglimento della SCS.

### **Proposte**

#### **Art. 29**

Le proposte delle sezioni devono essere presentate al CC, in forma scritta con relativa motivazione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

### **Votazione**

#### **Art. 30**

Ogni partecipante all'Assemblea dei Delegati avente diritto di voto, dispone di un voto. L'AD decide sulla base della maggioranza semplice dei voti validi espressi. Per le nomine, al primo turno decide la maggioranza assoluta e al secondo turno la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità decide il Presidente, in caso di parità per le nomine, decide la sorte. L'astensione dal voto vale come mancata partecipazione alla votazione.

Le votazioni e le nomine si fanno per alzata di mano, salvo se stabilito diversamente dall'AD.

È possibile discutere di questioni non inserite nella lista delle trattande, ma non è possibile deliberare su di esse.

### **Procedure**

#### **Art. 31**

L'AD è presieduta dal Presidente della SCS oppure, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

Inizialmente è necessario definire il numero dei partecipanti con diritto di voto.

È necessario redigere un verbale delle riunioni, che verrà reso noto tramite le pubblicazioni ufficiali. Le opposizioni contro il verbale devono essere presentate al CC entro 30 giorni dalla pubblicazione.

#### **Comitato Centrale (CC)**

### **Composizione**

#### **Art. 32**

Il CC è costituito al massimo da dieci membri. La durata del mandato è di tre anni. Sono eleggibili

i membri delle sezioni residenti in Svizzera, che non abbiano alcun rapporto di lavoro con la SCS.

Il Presidente della SCS, il responsabile della gestione finanziaria e il Presidente del Circolo di lavoro «Allevamento, comportamento, protezione dell'animale», nonché gli altri membri vengono eletti dall'AD, salvo quanto stabilito dal successivo paragrafo. La carica è rinnovabile. I componenti del CC eletti in costanza di mandato completano il mandato dei propri predecessori.

Fanno parte del CC d'ufficio: i presidenti del Gruppo di Lavoro per la «disciplina dei cani d'utilità e di sport» e del Gruppo di Lavoro «agility, mobility e obedience», nonché il Presidente del Circolo di Lavoro «Regioni».

Quanto ai restanti membri, il CC viene costituito autonomamente. Il CC definisce le persone autorizzate alla firma e il tipo di potere di firma.

## Attività

### Art. 33

Il CC è responsabile di tutte le questioni attinenti alla SCS che non sono attribuite ad altri organi dallo Statuto o dalle decisioni dell'AD. Ad esso compete quanto segue:

- a) la rappresentanza della SCS nei confronti di terzi, specialmente nei confronti delle sezioni e della FCI;
- b) la preparazione delle attività per l'AD;
- c) l'esecuzione delle decisioni dell'AD;
- d) l'approvazione conti annui da presentare all'AD e la preparazione del bilancio preventivo annuale;
- e) l'approvazione degli statuti delle sezioni e delle associazioni;
- f) l'autorizzazione delle esposizioni;
- g) l'esecuzione di corsi per i giudici d'esposizione e per altri funzionari e l'esecuzione delle relative prove d'esame;
- h) l'elaborazione e l'emanazione di regolamenti e di direttive;
- i) l'assunzione dell'amministratore, del responsabile dell'anagrafe e dei componenti di redazione dell'organo di pubblicazione

ufficiale nonché l'elaborazione dei capitoli d'oneri;

k) il conferimento delle onorificenze per merito.

## **Riunioni**

### **Art. 34**

Il CC si riunisce in seguito a convocazione del Presidente, con cadenza proporzionale alle esigenze dell'attività oppure se lo richiedono almeno quattro suoi membri.

Delle riunioni viene redatto un verbale contenente le decisioni assunte, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

## **Decisioni**

### **Art. 35**

Il CC ha potere decisionale se convocato almeno sette giorni prima con indicazione delle trattande e se è presente almeno la metà dei suoi membri.

Il CC adotta le proprie decisioni e procede alla votazione a maggioranza semplice. In caso di parità decide il Presidente, in caso di parità per le nomine, decide la sorte.

Le decisioni possono essere adottate anche tramite lettera circolare.

## **Affidamento di compiti e attività**

### **Art. 36**

Il CC ha la facoltà di affidare, sotto la propria responsabilità, il disbrigo di compiti e attività a Circoli di Lavoro, commissioni temporanee, singoli soci o terzi esterni.

## **Amministrazione**

### **Art. 37**

Il CC affida l'amministrazione a un amministratore assunto dal CC.

## **Regolamento organizzativo**

Il CC emana un regolamento organizzativo, il quale regola i compiti, le competenze e le decisioni del CC e dell'amministrazione.

## **Collegio dei Revisori**

## **Compiti/nomine**

### **Art. 38**

Per la revisione contabile viene costituito un Collegio dei Revisori. Il compito può essere affidato ad una società di revisione svizzera. Il Collegio dei

Revisori viene eletto per un mandato della durata di un anno. La carica è rinnovabile. I suoi compiti sono connessi alle norme applicabili in materia di revisione contabile.

### **Tribunale societario**

<b>Scopo</b>	<b>Art. 39</b> Il Tribunale societario, in quanto organo indipendente, serve all'applicazione unitaria del diritto in vigore all'interno della SCS.
<b>Competenza</b>	Il Tribunale societario emette giudizi definitivi, internamente alla società, con riferimento a tutte le delibere e le decisioni passibili di ricorso secondo il diritto interno della SCS.  <i>Il Tribunale societario della SCS non è responsabile delle violazioni dello Statuto di Swiss Olympic sul doping e in materia di etica.</i>
<b>Sede</b>	Il Tribunale societario è ubicato presso la sede della SCS.
<b>Composizione</b>	Il Tribunale societario è costituito da un Presidente e da almeno quattro membri con certificato di laurea in materie giuridiche, formazione analoga o sufficiente esperienza pratica in questioni di natura giuridica. I giudici devono essere in possesso di competenze cinologiche. Il Tribunale societario decide di regola in seduta a tre membri.
<b>Nomina</b>	L'AD elegge il Presidente e gli altri membri del Tribunale societario per un mandato della durata di tre anni. La carica è rinnovabile. Sono eleggibili le persone residenti in Svizzera. I membri del Tribunale societario non possono fare parte di un altro collegio della SCS né instaurare un rapporto di lavoro con la SCS.
<b>Procedimento</b>	Il procedimento davanti al Tribunale societario si svolge secondo quanto previsto dal regolamento sul Tribunale societario, che l'AD è tenuta ad emanare.

## VI. Disciplina delle esposizioni

<b>Regolamento delle esposizioni</b>	<b>Art. 40</b> L'AD emana il regolamento delle esposizioni in base alle prescrizioni della FCI, mentre il CC emana le relative norme d'esecuzione.
<b>Formazione dei giudici</b>	<b>Art. 41</b> Le disposizioni specifiche relative alla formazione e alla nomina dei giudici sono regolamentate dal CC nell'ordinamento riguardante i giudici di esposizione.
<b>Giudici d'esposizione</b>	<b>Art. 42</b> Gli aspiranti giudici d'esposizione che soddisfino i requisiti e abbiano superato positivamente l'esame finale vengono nominati giudici d'esposizione dal CC su proposta del AAA. Essi ricevono l'attestato di giudice. Ai fini della nomina e dello svolgimento dell'attività di giudice di esposizione fanno fede il regolamento delle esposizioni e l'ordinamento dei giudici d'esposizione.
<b>Lista dei giudici</b>	<b>Art. 43</b> I giudici d'esposizione e gli aspiranti giudice d'esposizione sono indicati in una lista accessibile pubblicamente.
<b>Radiazione</b>	<b>Art. 44</b> Di regola, su richiesta di un club di razza, il CC ha la facoltà di radiare un giudice d'esposizione o un aspirante giudice d'esposizione oppure di inserire un giudice d'esposizione nella lista dei giudici d'esposizione a latere: a) se costui non appartiene più ad una sezione della SCS; b) se costui non ha più la residenza/domicilio in Svizzera; c) se costui si è impegnato in una esposizione presso un paese membro della FCI, ma non autorizzata dalla FCI; d) se costui non adempie in tutto o in parte ai propri obblighi in quanto giudice d'esposizione ovvero aspirante giudice d'esposizione; e) per altri motivi che non consentono più la

prosecuzione dell'attività di giudice d'esposizione o di aspirante giudice d'esposizione.

**Giudici a latere**

**Art. 45**

I giudici d'esposizione possono decidere di farsi inserire, di propria iniziativa, nella lista dei giudici a latere delle esposizioni.

**VII. L'anagrafe canina svizzera (ACS)**

**ACS**

**Art. 46**

L'ACS è proprietà della SCS e è sottoposta alla vigilanza da parte del CC. Le decisioni di inserimento in anagrafe e le prescrizioni relative alla gestione dell'ACS sono normate dal CC in un regolamento.

**VIII. Pubblicazioni ufficiali**

**Pubblicazioni ufficiali**

**Art. 47**

La SCS dispone di una propria pubblicazione ufficiale. La SCS riconosce le pubblicazioni ufficiali della Fédération romande de cynologie (FRC) per la Svizzera francofona. Le pubblicazioni ufficiali possono essere rese consultabili anche in formato elettronico. I singoli dettagli vengono regolamentati dal CC.

**Obbligo minimo di sottoscrizione di abbonamenti**

Ciascuna sezione è tenuta a sottoscrivere almeno tre abbonamenti ad una delle due pubblicazioni ufficiali.

**Abbonamenti obbligatori**

Le sezioni possono rendere obbligatorio per tutti i soci l'abbonamento alla pubblicazione ufficiale in quanto strumento di comunicazione.

**IX. Contabilità**

**Competenza**

**Art. 48**

La contabilità è di competenza del CC, il quale, nel contesto del bilancio preventivo annuale, può disporre dei fondi e monitorare gli investimenti in beni patrimoniali.

**Gestione contabile**

**Art. 49**  
Il CC emana le linee guida per la contabilità, la quale deve essere conforme ai principi di base caratteristici della gestione contabile commerciale.

**Esercizio**

**Art. 50**  
L'esercizio corrisponde all'anno di calendario.

## **X. Modifiche dello Statuto**

**Modifiche dello Statuto**

**Art. 51**  
Per modificare lo Statuto è necessario il consenso dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti all'Assemblea dei Delegati. Le astensioni di voto valgono come voti contrari. Le proposte di modifica devono essere rese note nella convocazione.

## **XI. Scioglimento**

**Scioglimento**

**Art 52**  
Lo scioglimento della SCS può essere deciso solo dall'assemblea straordinaria dei delegati convocata a tal scopo. La decisione di scioglimento deve essere approvata dai quattro quinti dei voti dei presenti aventi diritto di voto. Le astensioni di voto valgono come voti contrari.

La liquidazione viene effettuata dal CC, salvo che l'Assemblea dei Delegati non decida diversamente.

Il patrimonio esistente deve essere utilizzato per la promozione della cinologia. L'Assemblea dei Delegati ha potere decisorio anche in merito alle questioni di dettaglio.

## XII. Disposizioni transitorie e finali

### Adeguamento statutario delle sezioni

#### Art. 53

Le sezioni sono tenute ad adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni - laddove necessario - entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

In caso di dubbio fa fede la versione tedesca. La declinazione dei soggetti (maschile/femminile) utilizzata nel testo è neutrale.

### Entrata in vigore

#### Art. 54

Il presente Statuto entra in vigore a partire dal 1 gennaio 2018, dopo la sua approvazione da parte dell'AD del 29 aprile 2017. Esso sostituisce lo Statuto del 23 aprile 2016.


### Modifica dello Statuto

*Le modifiche agli articoli 2 e 39, inserite in corsivo, sono state approvate dall'Assemblea generale annuale del 27 aprile 2024.*

A nome del Comitato Centrale della SCS



**Hansueli Beer**  
Presidente



**Béat Leuenberger**  
Vicepresidente